

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 503

Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici,
a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Pubblicato nel S.O. alla G.U. 30 dicembre 1992 n. 305



Art. 12

Aliquote di rendimento

COMMA 3.

In fase di prima applicazione, qualora non siano previsti dai singoli ordinamenti limiti massimi di retribuzione pensionabile, le quote di retribuzione eccedenti il limite massimo di cui al comma 1 e le corrispondenti percentuali di riduzione di cui al comma 2 trovano, a decorrere dal 1° gennaio 1993, progressiva applicazione, con cadenza quinquennale, a partire dalle soglie di retribuzione più elevate, e con scaglionamento riferito alla metà delle percentuali di riduzione predette. In ogni caso le percentuali di riduzione non possono determinare aliquote di rendimento inferiori a quelle stabilite al comma 1.